



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA

Prot. n. 77/2022 int.

Nola, 18 marzo 2022

Oggetto: corrispondenza proveniente da privati per posta elettronica ordinaria o certificata.

Si richiama l'allegato ordine di servizio prot. n. 115/19 I del 25 marzo 2019, **invitando il personale amministrativo alla stretta osservanza e ribadendo le disposizioni in esso contenute, in particolare:**

"la corrispondenza di qualsiasi contenuto proveniente da privati e pervenuta per posta elettronica ordinaria ovvero certificata a tutti gli indirizzi istituzionali dell'ufficio ovvero dei singoli appartenenti (magistrati, personale amministrativo e polizia giudiziaria), al fine di garantire la sicurezza della gestione informatica della Procura della Repubblica di Nola, non è presa in considerazione dall'Ufficio e non dà luogo ad alcun obbligo di lettura, esame e conseguente registrazione".

Si comunichi ai Sostituti Procuratori, al Personale amministrativo e di Polizia giudiziaria e, per opportuna conoscenza, al Consiglio Giudiziario di Napoli, nonché al Procuratore Generale della Repubblica di Napoli.

Si inserisca la presente disposizione nella bacheca del sito *Web* della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola.

**IL PROCURATORE F.F.
ARTURO DE STEFANO**



m_dg		
06305002105 - PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOLA		
N. 115/191		(DATA) 25/03/18
UOR	CC	RUO
Funzione	Requisiti	Attività
Fascicolo		Sottofascicolo

PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

- **rilevati** i casi non infrequenti ed irrituali di denunce, comunicazioni ed atti trasmessi a mezzo posta elettronica, da parte di privati;
- **considerato, in primis**, che *de iure condito* le denunce da parte dei privati sono espressamente regolamentate dall'art. 333 co. 2° c.p.p., a mente del quale "La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale." e che, allo stato, non sussiste alcuna norma derogatoria a quanto stabilito da tale disposizione codicistica;
- **preso atto** della non attinenza, alla fattispecie, della previsione dell'art. 47 del D.Lgs. n.°82/2005, atteso che lo stesso si riferisce, nel sancire la validità delle trasmissioni di atti a mezzo posta elettronica, al solo caso dei rapporti tra PP.AA. ;
- **rilevato**, a sostegno di quanto detto, infine che in tema di trasmissione di istanze a mezzo PEC, la Cassazione ha stabilito che "alla parte privata, nel processo penale, non è consentito l'uso di tale mezzo informatico di trasmissione, quale forma di comunicazione e/o notificazione" precisando che "l'utilizzo della PEC è stato consentito, ma a partire dal 15/12/2014, solo per le notificazioni per via telematica da parte del cancelliere nei procedimenti penali a persone diverse dall'imputato ... " (cfr. Cass. I Sez. nr. 18235/ 2015);
- ritenuto** che sul punto è intervenuta la circolare del Ministero della Giustizia dell'11 novembre 2016 ("Tema di attuazione del registro unico penale e criteri generali di utilizzo "), prevedendo espressamente l'esclusione di una "configurabilità, a fronte di denunce inviate a mezzo di posta elettronica, anche certificata, di un obbligo di valutazione ai fini dell'iscrizione di notizie di reato a carico dell'Ufficio di Procura ricevente";
- considerato**, infine e come argomentazione conclusiva, che alla luce dell'attuale e stringente obbligo di tutela della sicurezza dei sistemi informatici dell'Ufficio, la DGSIA del Ministero richiama periodicamente l'attenzione degli utenti interni della RUG a non "cliccare" "messaggi email apparentemente riferibili ad attività ordinariamente legittime." oppure messaggi email dal contenuto vago ... " né tanto meno di provvedere all'apertura dei relativi *files* allegati;
- ritenuta**, pertanto e per le motivazioni in premessa, la necessità di regolamentare la destinazione delle denunce, delle comunicazioni ed atti a mezzo posta elettronica provenienti da privati, al fine di garantire la sicurezza della gestione informatica di questa Procura della Repubblica nonché a limitare attività lavorative non necessarie e comunque onerose;
- sentiti** Procuratore Aggiunto e Dirigente amministrativo per le rispettive competenze;

dispone con decorrenza immediata, che :

"La corrispondenza di qualsiasi contenuto proveniente da privati e pervenuta per posta elettronica ordinaria ovvero certificata a tutti gli indirizzi istituzionali dell'ufficio ovvero dei singoli appartenenti (magistrati, personale amministrativo e polizia giudiziaria), al fine di garantire la sicurezza della gestione informatica della Procura della Repubblica di Nola, non è presa in considerazione dall'Ufficio e non dà luogo ad alcun obbligo di lettura, esame e conseguente registrazione".



Si comunichi al Procuratore Aggiunto, ai Sostituti Procuratori, al Dirigente Amministrativo, al Personale amministrativo e di Polizia giudiziaria

Si trasmetta, altresì, per opportuna conoscenza, al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli, nonché al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli.

Si inserisca la presente disposizione nella bacheca del sito *Web* della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola.

Nola, 25 marzo 2019

Il Procuratore della Repubblica
Anna Maria Lucchetta

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. M. Lucchetta', written in a cursive style.